

**REGOLAMENTO (CE) N. 1749/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 2 ottobre 2003**

**che riduce, per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, conformemente all'allegato II del regolamento summenzionato. Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi di aiuto indicati nell'allegato I di detto regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con l'aiuto nel corso delle tre campagne o dei tre periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere stabilito l'aiuto.
- (2) Gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 350/2002 <sup>(4)</sup>, i quantitativi di arance trasformate con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 101 966 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento del limite relativo all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per le arance previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2003/04 devono essere diminuiti del 14,93 % in Italia.

- (3) Gli Stati membri hanno comunicato, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001, i quantitativi di pompelmi e pomeli trasformati con l'aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 2 286 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi alla Grecia, alla Spagna, alla Francia e all'Italia. Pertanto gli importi dell'aiuto per i pompelmi e i pomeli previsti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 per la campagna 2003/2004 devono essere diminuiti del 19,83 % in Grecia, del 54,14 % in Spagna, del 26,74 % in Francia e del 33,29 % in Italia.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda l'Italia, e per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I.

*Articolo 2*

Per quanto riguarda la Spagna, la Francia, la Grecia e l'Italia, e per la campagna 2003/04, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i pompelmi e i pomeli consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 2.10.2001, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 150 del 6.6.2001, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 55 del 26.2.2002, pag. 20.